

Sentenza n. 6533/2022 pubbl. il 22/07/2022



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona della giudice Ambra Carla Tombesi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. [redacted] promossa da:

[redacted] (c. f. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. [redacted]

[redacted] presso lo studio del difensore e pertanto presso il suo domicilio telematico [redacted]

- parte attrice opponente -

nei confronti di

[redacted]
[redacted] (c. f. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. [redacted]

elettivamente domiciliata in [redacted], [redacted] presso lo studio del difensore

- parte convenuta opposta-

Conclusioni di parte attrice

chiede che l'On.le Giudice adito Voglia accogliere tutti i mezzi istruttori richiesti con la seconda memoria istruttoria.

In subordine, la sig.ra [redacted] precisa le proprie conclusioni come segue:

1. nel merito, revocare o comunque, con qualsivoglia statuizione, porre nel nulla, per i motivi esposti in narrativa, il decreto ingiuntivo n. [redacted], reso ad istanza della [redacted], con il quale è stato ingiustamente ingiunto all'odierna opponente il pagamento della somma di €1.605.590,30, per le causali di cui al ricorso, oltre agli interessi come da domanda e alle spese della

pagina 1 di 11



Sentenza n. 6533/2022 pubbl. il 22/07/2022

procedura liquidate in €6.500,00 per compenso ed €870,00 per spese, oltre al rimborso spese forfetarie ed accessori di legge;

2. in via riconvenzionale, per i motivi indicati e riepilogati nella prima memoria istruttoria, accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione ai sensi dell'art. 1955 c.c. e dell'art. 1956 c.c. delle seguenti garanzie fideiussorie prestate dalla sig.ra [REDACTED] in favore dell'istituto di credito opposto:

- fideiussione omnibus rilasciata in data 26.08.1993 per € 350.000,00 via via aumentata e modificata nel corso del rapporto fino alla concorrenza odierna dell'importo di €1.685.000,00 in data 16.01.2018 (doc. 9);

- garanzia di fideiussione specifica fino alla concorrenza dell'importo di €260.000,00 con riferimento al contratto di fido promiscuo a valere sul c/c nr. [REDACTED] (doc. 10); - garanzia di fideiussione specifica fino alla concorrenza dell'importo di €800.000,00 con riferimento al mutuo chirografario nr. [REDACTED] (doc. 11);

- garanzia di fideiussione specifica fino alla concorrenza dell'importo di €1.850.000,00 con riferimento al mutuo ipotecario nr. [REDACTED] (doc. 12);

3. con condanna, in ogni caso, della [REDACTED], in persona del suo legale rappresentante in carica, con sede in [REDACTED] ([REDACTED]) alla [REDACTED] n. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]; P. Iva [REDACTED]), al pagamento di spese e competenze legali del presente giudizio.

Conclusioni di parte convenuta

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni opportuna declaratoria e *contrariis reiectis*, così decidere:

In via preliminare e/o pregiudiziale:

1. Accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o illegittimità e/o inammissibilità dell'opposizione in questa sede promossa dal garante Attore/Opponente e delle domande ed eccezioni tutte da Questi formulate, per la nullità e/o invalidità e/o inammissibilità dell'atto di citazione per indeterminatezza del *petitum* e della *causa petendi* e per carenza di prova e/o comunque per violazione ex art. 2697 c.c. e/o per intervenuta prescrizione di ogni pretesa riferita ad asseriti addebiti e/o per le caratteristiche delle fideiussioni sottoscritte dalla Attrice e/o comunque per tutti i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto rigettare l'opposizione promossa;

pagina 2 di 11



Sentenza n. 6533/2022 pubbl. il 22/07/2022

2. Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda formulata dalla Sig.ra [REDACTED] nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. di estinzione delle garanzie fideiussorie prestate ex art. 1956 c.c., stante la tardiva proposizione della medesima.

Nel merito:

3. Rigettare tutte le avversarie domande ed eccezioni in quanto inammissibili ed infondate sia in fatto sia in diritto, per i motivi esposti in narrativa, e comunque non provate.

4. Confermare, dichiarare e rendere esecutivo e definitivo il decreto ingiuntivo telematico opposto, nr. [REDACTED] rg. [REDACTED] del Tribunale Civile di [REDACTED] rigettando l'avversaria opposizione ed ogni domanda, istanza ed eccezione di Parte Attrice/Opponente e conseguentemente condannare la Sig.ra [REDACTED] a pagare alla [REDACTED] - [REDACTED] l'importo complessivo di € 1.605.590,30, oltre ad ulteriori interessi al tasso del 6,45% dal 23.3.2018 al saldo effettivo sull'importo di € 1.462.659,20 quale debito residuo contratto di mutuo ipotecario nr. [REDACTED], e oltre interessi al tasso dell'8,50% dal 23.03.2018 al saldo effettivo sul residuo mutuo chirografario di € 142.931,10 sino alla concorrenza degli importi garantiti indicati nelle rispettive fideiussioni, oltre alle spese del procedimento monitorio liquidate in € 6.500,00 per compensi ed euro 870,00 per spese esenti, oltre 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge;

5. In ogni caso, accertare e dichiarare che la Sig.ra [REDACTED] è debitrice nei confronti della [REDACTED] dell'importo complessivo di € 1.605.590,30, oltre ad ulteriori interessi al tasso del 6,45% dal 23.3.2018 al saldo effettivo sull'importo di € 1.462.659,20 quale debito residuo contratto di mutuo ipotecario nr. [REDACTED], e oltre interessi al tasso dell'8,50% dal 23.03.2018 al saldo effettivo sul residuo mutuo chirografario di € 142.931,10 sino alla concorrenza degli importi garantiti indicati nelle rispettive fideiussioni, oltre alle spese del procedimento monitorio liquidate in € 6.500,00 per compensi ed euro 870,00 per spese esenti, oltre 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge, per i titoli e le ragioni ivi indicate e come meglio precisate, e per effetto di ciò condannare la Sig.ra [REDACTED] al pagamento dell'importo complessivo di € 1.605.590,30, oltre ad ulteriori interessi al tasso del 6,45% dal 23.3.2018 al saldo effettivo sull'importo di € 1.462.659,20 quale debito residuo contratto di mutuo ipotecario nr. [REDACTED], e oltre interessi al tasso dell'8,50% dal 23.03.2018 al saldo effettivo sul residuo mutuo chirografario di € 142.931,10 sino alla

pagina 3 di 11



Sentenza n. 6533/2022 pubbl. il 22/07/2022

concorrenza degli importi garantiti indicati nelle rispettive fidejussioni, oltre alle spese del procedimento monitorio liquidate in € 6.500,00 per compensi ed euro 870,00 per spese esenti, oltre 15% per spese forfetarie e agli accessori di legge.

*

In ogni caso:

Con vittoria di compensi e spese di lite, sia del procedimento monitorio sia del presente processo di cognizione ex DM 55/2014.

Con salvezza di ogni ulteriore diritto e facoltà anche istruttoria, anche con riferimento ai maggiori crediti vantati in separata sede.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione notificato il 10.12.2019 Silvana [REDACTED] ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. [REDACTED] emesso l'8.10.2019 dal Tribunale di [REDACTED], con il quale le è stato intimato il pagamento di € 1.605.590,30, oltre interessi come da domanda e spese di procedura, in favore di [REDACTED] quale debito residuo maturato in relazione a contratto di mutuo chirografario (doc. 3) e contratto di mutuo ipotecario (doc. 5) conclusi dall'istituto di credito ricorrente con [REDACTED], oggi [REDACTED] in liquidazione, garantiti dall'intimata mediante fideiussione *omnibus* del 26.8.1993 prestata sino alla concorrenza dell'importo di € 1.685.000,00, siccome da ultimo aumentato il 16.1.2018 (doc. 6), nonché da fideiussione specifica prestata in relazione ai debiti derivanti dal contratto di mutuo chirografario del valore di € 800.000,00 (doc.7) e da fideiussione specifica prestata in relazione ai debiti derivanti dal contratto di mutuo ipotecario del valore di € 1.850.000,00 (doc. 8). L'importo dell'ingiunzione di pagamento è riferito al contratto di mutuo chirografario per € 142.931,10 oltre interessi di mora al tasso dell'8,50% dal 23.3.2018 al saldo effettivo ed al contratto di mutuo ipotecario per € 1.462.659,20 oltre interessi di mora del 6,45% dal 24.3.2018 e sino al saldo effettivo (cfr. doc.ti 11, 12 e 13).
2. L'opponente [REDACTED] ha chiesto che venga revocato il decreto opposto in ragione della domanda riconvenzionale di accertamento di intervenuta estinzione, ai

pagina 4 di 11



Sentenza n. 6533/2022 pubbl. il 22/07/2022

sensi dell'art. 1955 c.c., di tutte le garanzie prestate in favore dell'istituto di credito convenuto opposto, ossia quelle prodotte quale titolo della domanda monitoria, nonché di ulteriore fideiussione specifica relativa a fido promiscuo concluso dalla convenuta in favore di [REDACTED] (doc. 10).

3. A fondamento dell'opposizione proposta [REDACTED] ha allegato che la concessione di credito da parte di [REDACTED] a [REDACTED] nonostante la consapevolezza della difficoltà economico patrimoniali nella quale versava tale società, avrebbe determinato l'insolvenza della debitrice principale, pregiudicando la possibilità dell'opponente di surrogarsi nei suoi diritti nei confronti della debitrice garantita.

L'opponente ha infatti desunto che l'istituto di credito fosse consapevole della situazione di difficoltà patrimoniale dalla riduzione, il 10.5.2012, dell'affidamento concesso da 2 milioni a 150 mila euro (doc. 4) con contestuale stipulazione di mutuo ipotecario di importo pari alla differenza tra il fido originariamente accordato e quello ridotto (doc. 5), il cui valore è stato pertanto destinato esclusivamente a ripianare l'esposizione debitoria maturata dalla debitrice principale nei confronti dell'istituto di credito; l'opposta avrebbe quindi poi, ciononostante, accordato ulteriore mutuo di € 800.000,00, controgarantito da [REDACTED] (doc. 6), corrispondendo l'importo mutuato su conto parallelo, con aggravio di costi, e destinando la relativa provvista, in parte, all'estinzione di mutuo contratto dalla debitrice principale con altro istituto di credito, garantito da ipoteca di primo grado gravante sull'immobile posto a garanzia anche del mutuo ipotecario concesso dall'opposta, ottenendo così il consolidamento della garanzia già prestata in favore della convenuta opposta.

4. L'opponente ha altresì allegato che le modalità di insinuazione al passivo del fallimento della debitrice garantita, la quale non ha prodotto la nota di iserizione ipotecaria, non ha consentito all'opposta di preservare l'ipoteca esistente in suo favore, come risulta dal progetto di stato passivo fallimentare nel quale è stata proposta l'ammissione del credito vantato in relazione al contratto di mutuo ipotecario al chirografo (doc. 8), pregiudicando quindi la surrogazione della garante nei diritti della creditrice principale.
5. L'opponente ha altresì eccepito l'insussistenza del credito vantato da controparte

pagina 5 di 11



Sentenza n. 6533/2022 pubbl. il 22/07/2022

- a. eccependo, con riguardo al conto corrente ordinario n. [redacted] il cui saldo passivo non costituisce, tuttavia, credito del quale è stata pretesa la condanna al pagamento nell'ambito del presente giudizio, la mancata pattuizione di interessi, spese e giorni valuta dal 2.9.1993 e sino all'8.7.2007, la mancata pattuizione per tutta la durata del rapporto di commissioni sul fido accordato e di istruttoria veloce, l'indebita maturazione di interessi anatocistici e l'indebita annotazione a debito di interessi e competenze relative conti anticipi nonché per rate di finanziamenti le cui competenze sono state pagate mediante addebito su conto corrente;
- b. eccependo altresì genericamente, ossia senza compiere alcuna specifica allegazione dei fatti posti a fondamento della relativa eccezione, l'anatocismo ed indeterminazione del piano di ammortamento del mutuo chirografario e del mutuo ipotecario in relazione al quale è maturato il credito oggetto della domanda monitoria.
6. L'opposta ha eccepito, in via preliminare, la nullità della citazione per indeterminazione del *petitum* e della causa *petendi* e per mancanza di prova; nel merito l'opposta ha chiesto rigettarsi l'opposizione proposta.
- In particolare l'opponente ha dedotto la mancata prova dei fatti posti a fondamenti di eccezioni e domande attoree ed ha eccepito la decadenza dalla contestazione degli estratti conto ai sensi dell'art. 1832 c.c.; ha dedotto l'inopponibilità da parte della attrice opponente, quale socia ed amministratrice unica de [redacted] delle eccezioni ex art. 1955 e 1956 c.c.; ha inoltre contestato che l'insolvenza della debitrice principale le fosse imputabile; ha documentato di essere stata ammessa al passivo fallimentare quale creditore privilegiato in forza dell'ipoteca iscritta in relazione al mutuo ipotecario (all. C e doc. 5) ed ha contestato la fondatezza della dedotta mancata prova del credito oggetto della domanda monitoria.
7. In corso di causa si è dato corso a procedimento di mediazione con esito negativo (cfr. verbale allegato alle note di trattazione scritta del 19.1.2021 di parte convenuta opposta).
8. All'udienza di trattazione l'opponente ha espressamente qualificato i fatti già precedentemente allegati a fondamento dell'eccezione di liberazione del fideiussore anche ai sensi dell'art. 1956 c.c.

pagina 6 di 11



Sentenza n. 6533/2022 pubbl. il 22/07/2022

9. Solo con la prima memoria istruttoria, l'opponente ha:
- eccepito la nullità del contratto di mutuo ipotecario concluso con la Banca siccome utilizzato per scopi diversi da quelli produttivi ai quali sarebbe vincolato in ragione degli sgravi fiscali previsti dall'art. 15 del DPR 601/1973 e, quindi, siccome in frode alla legge, deducendo quindi l'insussistenza del credito vantato dall'opposta per interessi, spese e oneri riferiti a tale contratto;
 - eccepito la nullità del contratto di mutuo chirografario siccome in frode alla legge per essere stata utilizzata per finalità diverse dal pagamento dei fornitori ai quali era vincolato in forza delle ragioni di richiesta allegate e rilevanti in forza della L. 662/1999 deducendo quindi l'insussistenza del credito vantato dall'opposta per interessi, spese e oneri riferiti a tale contratto;
 - dedotto di aver proposto le eccezioni relative al contratto di conto corrente al fine di porre in compensazione il credito ripetitorio vantato dal debitore principale con il debito oggetto del decreto opposto.
10. La causa è stata istruita solo documentalmente ritenuto superfluo dare corso tanto agli ordini di esibizione quanto alla consulenza d'ufficio richieste da parte opponente siccome irrilevanti ai fini della decisione per le ragioni che verranno di seguito illustrate.
11. L'opposizione si è rivelata documentalmente infondata e deve, quindi, essere rigettata, circostanza che costituisce ragione più liquida di decisione del presente giudizio.
12. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di merito e di legittimità che la liberazione del fideiussore per fatto del creditore, disciplinata tanto dall'art. 1955 c.c. quanto dall'art. 1956 c.c., non possa aver luogo nell'ipotesi in cui il fideiussore, assumendo in sé la duplice qualità di amministratore e garante della debitrice principale, sia a conoscenza delle condizioni patrimoniali di quest'ultima ed abbia, ciononostante sollecitato ed ottenuto la concessione di ulteriore credito nella veste di amministratore del debitore, essendo in tal caso l'eventuale pregiudizio ricollegabile all'attività stessa del fideiussore che non può, pertanto, riversarne le conseguenze sul creditore (così, tra le molte, Cass., Sez. VI, ord. 23.3.2017, n.

pagina 7 di 11



Sentenza n. 6533/2022 pubbl. il 22/07/2022

██████████
██████████
7444; Cass., Sez. I, 21.2.2006, n. 3761; Cass., Sez. III, 17.1998, n. 6414; Cass.,
Sez. III, 20.4.1982, n. 2461; Cass., Sez. I, 7.7.1971, n. 2130).

13. Nel caso di specie, risulta documentalmente che l'odierna opponente oltre ad essere garante de ██████████ (all. B.6, 7 e 8 conv.), ne fosse anche consigliere di amministrazione dal 2007, data di costituzione della società, ed amministratrice unica dal 2018 (all. E conv., pag. 19 e 28) e che fosse pertanto perfettamente edotta della situazione patrimoniale e finanziaria della debitrice principale tanto quando ha concluso nel 2012 il contratto di mutuo ipotecario (all. B.5 conv.) quanto quando ha stipulato nel 2017 il mutuo chirografario (all. B.3 conv.), autorizzando espressamente il 16.2.2018, per gli effetti di cui all'art. 1956 e.c., la concessione di ulteriore credito da parte della convenuta ed in favore della debitrice principale, incrementando contestualmente la garanzia prestata nei confronti di tutte le obbligazioni contratte da ██████████ nei confronti di ██████████ sino ad € 1.685.000,00 (all. B.6 conv.), garanzia che va a sommarsi a quelle specifiche prestate contestualmente alla conclusione del mutuo ipotecario (all. B.8 conv.) e del mutuo chirografario (all. B.9 conv.).
14. Del resto, inoltre, l'opponente non ha documentato o altrimenti provato (né invero specificamente allegato) che la decozione della debitrice principale sia stata determinata dalla concessione di ulteriore credito da parte dell'opposta e risulta smentito documentalmente che l'opposta non sia stata ammessa quale creditrice privilegiata ipotecaria al passivo del fallimento ██████████ in liquidazione in relazione al credito vantato per € 1.462.787,30 in relazione al mutuo ipotecario concluso con ██████████ (all. 5 conv.), fatto che dimostra l'infondatezza dell'unico motivo di pregiudizio per la garante specificamente allegato a fondamento dell'eccezione di cui all'art. 1955 e.c.
15. La domanda riconvenzionale di accertamento dell'avvenuta estinzione di tutte le garanzie prestate dall'opponente in favore dell'opposta in relazione a debiti di ██████████ poi fallimento ██████████ in liquidazione, deve quindi essere rigettata siccome infondata.
16. Con riguardo, poi, all'eccezione di insussistenza del credito vantato per nullità (parziale) dei contratti di mutuo ipotecario e chirografario conseguente all'applicazione di interessi anatocistici e di nullità dei contratti di mutuo ipotecario

pagina 8 di 11



Sentenza n. 6533/2022 pubbl. il 22/07/2022

[REDACTED]

e chirografario per indeterminatezza, la mancata allegazione di alcun fatto specifico dal quale desumere l'applicazione di interessi anatocistici nonché dei motivi della ritenuta indeterminatezza dei mutui conclusi tra l'opposta e la creditrice principale, ha impedito il compimento di alcun approfondimento istruttorio, che, in conseguenza della mancata allegazione di alcun elemento di fatto a sostegno della relativa eccezione, avrebbe avuto carattere meramente esplorativo.

La mancata specifica allegazione e prova della invalidità dei contratti di mutuo comporta il rigetto della relativa eccezione e di quella consequenziale di mancata prova del credito vantato dall'opposta.

17. Anche l'eccezione di insussistenza del credito vantato in conseguenza dell'indebita annotazione in conto corrente di interessi, spese e commissioni deve essere rigettata siccome infondata, non essendo stato preteso dall'opposta, nel presente giudizio, il credito derivante dal saldo passivo di conto corrente ma soltanto il credito garantito maturato in corso di esecuzione dei contratti di mutuo fondiario ed ipotecario.
18. Né può essere ritenuta ammissibile l'eccezione di compensazione tardivamente proposta dall'opponente solo con la prima memoria istruttoria e compensando l'eventuale controcredito ripetitorio della debitrice principale fondato sul contratto di conto corrente con quello, diverso, oggetto della domanda monitoria.

L'eccezione di compensazione avrebbe dovuto essere proposta, infatti, al più tardi, con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo laddove tuttavia la contestazione delle indebite annotazioni in conto è stata allegata solo a fondamento della dedotta insussistenza del credito vantato dall'opposta in sede monitoria. La tardività dell'eccezione proposta dall'opponente la rende inammissibile nel presente giudizio, circostanza che costituisce ragione più liquida di decisione di tale eccezione.

19. L'eccezione di nullità del contratto di mutuo ipotecario siccome in frode alla legge per essere stato utilizzato l'importo mutuato per scopi diversi da quelli produttivi ai quali è vincolato ossia al solo fine di ripianare l'esposizione debitoria pregressa della debitrice garantita, beneficiando tuttavia dell'esenzione dal pagamento delle imposte di cui all'art. 15 del DPR 601/1973, è infondata e deve essere rigettata. Come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la violazione di disposizioni di carattere fiscale, non incide sulla validità o efficacia di un contratto, ma ha rilievo esclusivamente tributario (cfr. Cass., Sez. III, 22/07/2004, n. 13621) e

pagina 9 di 11



Sentenza n. 6533/2022 pubbl. il 22/07/2022
RG n. 63070/2019

l'art. 15 del DPR 601/73 non introduce alcun vincolo di scopo rispetto alla destinazione degli importi oggetto dei mutui prestati dagli istituti di credito.

20. Anche l'eccezione di nullità del mutuo chirografario di cui all'all. B.3 di parte convenuta opposta deve essere rigettata siccome infondata.

L'opponente ha dedotto che il mutuo fosse vincolato allo scopo comune alle parti ed al fondo di garanzia istituito ai sensi dell'art. 2 comma 100 della l. 662 del 1996, di finanziare l'attività produttiva de [redacted] e che lo stesso, tuttavia, sia stato in concreto utilizzato per scopi diversi e difforni a quelli comuni alle parti in frode alla legge, ossia per estinguere anticipatamente il mutuo in corso di esecuzione con istituto di credito terzo, assistito da ipoteca di primo grado sullo stesso bene in favore del quale era stata iscritta ipoteca, originariamente di secondo grado, a garanzia del mutuo ipotecario concesso dall'opposta (cfr. doc.ti 15 e 17).

Se non che l'opponente non ha fornito prova che la causa comune alle parti collegata alla stipulazione del contratto di mutuo fosse, esclusivamente, la destinazione dell'importo mutuato all'esercizio dell'attività produttiva, non essendo tale causa comune evincibile o in alcun modo richiamata né dal contratto di mutuo (all B.3) né dalla conferma di prestazione di garanzia da parte di [redacted] (all. B.9 di parte opposta) né direttamente desumibile dalla garanzia prestata dal fondo di garanzia, istituito al fine di consentire l'accesso al credito bancario ad imprese che, altrimenti, avrebbero difficoltà non disponendo di adeguate garanzie.

Del resto, l'eventuale violazione dello scopo necessario per l'intervento del fondo di garanzia, avrebbe quale effetto, ai sensi dell'art. 1424 c.c., non tanto di rendere invalido il contratto di mutuo, bensì solo la prestazione della garanzia da parte di [redacted] (con conseguente aggravio della posizione di garanzia dell'odierna opponente), la quale tuttavia ha già dato corso all'estinzione parziale del debito maturato in relazione a tale contratto di mutuo, pagando quanto dovuto in forza della garanzia.

21. L'opposizione si è rivelata, pertanto, integralmente infondata e deve essere rigettata, circostanza che comporta l'assorbimento di ogni ulteriore eccezione di parte convenuta opposta.

pagina 10 di 11



Sentenza n. 6533/2022 pubbl. il 22/07/2022
RG n. 63070/2019

22. Il decreto opposto deve, pertanto, essere confermato e dichiarato definitivamente
esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.

23. Le spese seguono la soccombenza di parte attrice opponente ai sensi dell'art. 91
c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo applicando i parametri medi previsti dal
DM 55/2014 in relazione al valore della controversia, salvo che per la fase
istruttoria, solo documentale, per la quale vengono liquidati i parametri minimi.
Non viene disposto alcun incremento per il maggior valore della controversia ai
sensi dell'art.6 DM 55/2014 ritenuta la liquidazione dei compensi compiuta secondo
i parametri precedentemente indicati già satisfattiva dell'attività professionale
svolta, tenuto conto della non particolare complessità della controversia.

Per questi motivi
il Tribunale di Milano
in composizione monocratica
VI sezione civile

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione proposta da [REDACTED] avverso il decreto ingiuntivo
immediatamente esecutivo n. [REDACTED] emesso l'8.10.2019 dal Tribunale di [REDACTED] in
favore di [REDACTED], decreto che
conferma e dichiara definitivamente esecutivo;
- 2) condanna altresì [REDACTED] a rimborsare in favore di [REDACTED]
[REDACTED] le spese di giudizio, che liquida in € 18.413,00
per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.

Milano, 20 luglio 2022

La giudice
Ambra Carla Tombesi

pagina 11 di 11

